

**Processo civile** - Domanda di indennità economiche TBC - Istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.P.C. - E' inammissibile - Tassatività delle fattispecie previste dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011 - Sussiste - Possibilità della diversa qualificazione di cui all'art. 696 C.P.C. - Non sussiste - Convertibilità in giudizio ordinario ex art. 442 C.P.C. - Non sussiste - Inammissibilità del ricorso - Sussiste.

**Tribunale di Milano - ordinanza del 3.4.2012 - Dott.ssa Colosimo - P.R. (Avv. Cerana) - INPS (Avv. Mostacchi).**

*L'istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.P.C. non è ammissibile, se non per le fattispecie tassativamente elencate dall'art. 38 del D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011. Del pari sono inammissibili sia la riqualificazione dell'azione ai sensi dell'art.696 C.P.C. - in assenza delle necessarie allegazioni in punto di periculum in mora e di fumus boni juris - sia la riconversione in giudizio ordinario ex art. 442 C.P.C.; ne discende la inammissibilità del ricorso proposto.*

FATTO E DIRITTO - *Rilevato* che parte ricorrente ha proposto istanza di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis C.P.C. al fine della “*verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante alla concessione delle indennità antitubercolari spettanti a decorrere dal 27.2.2006, ai sensi della L. n. 1088/1970, con gli accessori di legge*”;

che parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto la fattispecie non rientrerebbe tra i casi previsti dall'art. 38 D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, la cui elencazione dovrebbe ritenersi tassativa;

che parte ricorrente ha contestato il suddetto assunto, affermando che un'interpretazione sistematica della norma dovrebbe farvi ritenere ricompresa qualsiasi tipologia di beneficio sanitario;

che parte ricorrente ha altresì affermato che, in ogni caso, la presente azione potrebbe essere riqualificata ai sensi dell'art. 696 C.P.C., ossia secondo l'ordinaria disciplina in materia di accertamento tecnico;

*Rilevato* che l'art. 445, co. 1, bis C.P.C. stabilisce che “*nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, co. 6 bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195*”;

*Ritenuto* che il tenore letterale della norma non consenta alcuna interpretazione estensiva, dovendosi ritenere limitata alle controversie indicate nel primo co. dell'art. 445 bis C.P.C. e, dunque, a quelle in materia assistenziale (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità) nelle quali il requisito sanitario integra uno degli elementi costitutivi e a quelle disciplinate dagli artt. 1 e 2 Legge 222/1984 (assegno di invalidità e pensione ordinaria di inabilità);

che nella suddetta previsione non possa, pertanto, rientrare la diversa fattispecie di cui alla Legge 1088/1970;

che, pur non essendo il Giudice vincolato dalla qualificazione che la parte ha dato dell'azione esperita, ogni diversa qualificazione debba ritenersi subordinata alla sussistenza dei presupposti che le sono propri;

che, conseguentemente, debba ritenersi preclusa la qualificazione dell'odierna azione ai sensi dell'art. 696 C.P.C. in quanto carente delle necessarie allegazioni in punto di *periculum in mora e fumus boni iuris*;

che, infine, neppure possa procedersi a una conversione in giudizio ordinario ex art. 442 C.P.C., non soltanto in quanto l'atto è privo dei necessari presupposti, ma altresì in quanto l'azione ordinaria poggia su una differente disciplina quanto a termini e decadenze;

*Ritenuto* pertanto, che debba essere dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento tecnico con integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della novità della questione affrontata;

*(Omissis)*